



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**COPIA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 25 DEL 29/06/2022**

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico - Finanziario ( PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore 16:30 nell'aula consiliare "Zucchetto Calogero", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/06/2022 prot. n. 11764, si è riunito il Consiglio Comunale in in via d'urgenza in seduta pubblica, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere D'Ugo Biagio.

Assiste la seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Domenico Camarda.

All'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio alle ore 16:30 risultano rispettivamente presenti e assenti i sig.ri consiglieri comunali:

	COGNOME E NOME	P	A
1	<b>D'Ugo Biagio</b>	<b>X</b>	
2	<b>Lazzara Maria Rita</b>	<b>X</b>	
3	<b>Pecoraro Francesco</b>	<b>X</b>	
4	<b>Marino Maria Rita</b>	<b>X</b>	
5	<b>Imburgia Luigi</b>	<b>X</b>	
6	<b>Lo Bosco Alessio</b>	<b>X</b>	
7	<b>Colombo Agnese</b>	<b>X</b>	
8	<b>Genualdi Martina Agnese</b>	<b>X</b>	
9	<b>Lo Bosco Salvatore</b>	<b>X</b>	
10	<b>Granà Antonio</b>	<b>X</b>	
11	<b>Petrancosta Antonella</b>	<b>X</b>	
12	<b>Bucaro Biagio</b>	<b>X</b>	

Sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali.

Si dà atto della presenza in aula del Sindaco e degli Assessori comunali.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** prima di iniziare la seduta spiega le motivazioni d'urgenza, in quanto il 30 giugno scade il termine di approvazione del PEF della TARI.

**Non essendoci interventi il Presidente** mette ai voti i motivi d'urgenza della seduta consiliare odierna la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Astenuti n. 4 ( Lo Bosco, Granà, Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

### **APPROVA**

I motivi d'urgenza dell'odierna seduta consiliare.

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone in trattazione l'argomento iscritto al primo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **“Approvazione Piano Economico - Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.”**.

Successivamente il Responsabile del II settore Economico Finanziario illustra la proposta.

Interviene il Consigliere Lo Bosco Salvatore ( Allegato A).

Dopo ampia discussione, prima della votazione della proposta, interviene il Consigliere Lo Bosco Salvatore dando lettura di una dichiarazione di voto: **“Il Gruppo consiliare PerLa Milicia in considerazione dell'urgenza con cui questo consiglio è stato convocato e tenendo conto che la documentazione a supporto non è stata fornita su richiesta per le vie brevi da parte di un consigliere di questo gruppo ( piano comunale di raccolta e capitolato speciale d'appalto e altra documentazione a supporto)non ci consente di avere una visione completa ed esaustiva del Pef che ci permetta di esprimere un voto favorevole. In ragione di ciò questo gruppo esprime voto contrario .”**

(Allegato B)

**Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale** mette ai voti la proposta la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

### **CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Visto** il parere favorevole dei Revisori dei Conti

**Visto** il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

**Preso** atto dei prescritti pareri;

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Contrari n. 4 (( Lo Bosco,Granà,Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

#### **APPROVA**

**Il Piano Economico - Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.**

**Il Presidente del Consiglio Comunale** pone, quindi, ai voti la immediata eseguibilità della proposta approvata, la cui votazione, per alzata di mano, produce il seguente esito:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n.8

Contrari n. 4 (( Lo Bosco,Granà,Petrancosta e Bucaro)

Con voti **Favorevoli n. 8 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano su proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale**

#### **APPROVA**

L'immediata eseguibilità del provvedimento.

*Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno*

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Biagio D'Ugo*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Maria Rita Lazzara*

*Dott. Domenico Camarda*

**\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993**

---

Delibera del Consiglio Comunale N° 25 / 2022

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Altavilla Milicia, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

**Il Vice Segretario Generale**

*Dott. Domenico Camarda*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/06/2022

- Decorsi 10 gg. dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R.44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 29/06/2022

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Domenico Camarda*

**\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993**



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione Piano Economico -Finanziario ( PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

*(Giusta Determinazione del Sindaco n. 16/2020 , il quale attesta l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento)*

**VISTI:**

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, e che tra l’altro:

1. definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la “gestione integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l’attività di spazzamento delle strade è “una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, comma 1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell’articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 attribuisce al Comune il potere di fissare il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

**VISTA** la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente – di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

**VISTA** la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”, attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

**PREMESSO CHE :**

-il comma 2-ter dell’art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d’Ambito e approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all’uopo perimetri territoriali all’interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d’ora in avanti ARO);

**CONSIDERATO CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti “ Srr Palermo Provincia Est S.C.P.A.” è la società consortile costituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i.”

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 8 della L.R: n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell’art.5 , la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 156/2006;

**RILEVATO** che la SRR, pertanto, ha bandito la gara per il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 della L.R: 9/2010 e ss.mm.ii IN 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est, importo complessivo dell’appalto € 57.459.730,96 iva esclusa CIG 7129835df5, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, pubblicata sulla GUCE il 14/07/2017, sulla GURS n. 29 parte II il 21/07/2017;

**DATO ATTO** che in data 21/06/2015 l’Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est SCPA, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale, ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto da parte del CDA dell’ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL

**RILEVATO** che con il contratto di appalto stipulato con l’ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL in data 16/10/2019, Rep. 34537, e registrato telematicamente TX7- Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 06/11/2019- Serie 1T n.84898, è stato affidato alla stessa il Servizio medesimo;

**DATO ATTO** che seguito della predetta aggiudicazione, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.4 del 04/06/2020, è stata impegnata nel bilancio pluriennale dell’ente la somma complessiva di €. 1.106.670,54 per parte l’anno 2020, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

**VISTA** la determinazione ARERA N.4/RIF 2019 relativa agli adempimenti di cui alla deliberazione 5 Aprile 2018/226/2018/R/RIF;

**VISTA** la deliberazione ARERA N.443/R/RIF/del 31/10/2019 – TARI ;

**VISTA** la deliberazione ARERA N.138/R/RIF/del 30/03/2021– TARI ;

**CONSIDERATO CHE:**

- all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;
- -il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- -all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- -il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- -la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- -le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- -una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- -il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- -la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

-è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

-il Comune di Altavilla Miliciaa di fatto esternalizzato le varie componenti dell'intero ciclo di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, affidando:

- 1.con procedura aperta (contratto sopra soglia ex D.Lgs. 50/16, Capo II) il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati a impresa esterna, i cui costi sono definiti secondo contratto stipulato (analisi dei prezzi delle prestazioni) e le cui somministrazioni sono contabilizzate a saldo mensile;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero dei rifiuti differenziati non ricompresi nelle convenzioni Conai;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero della componente organica dei rifiuti;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16 – affidamento diretto a impianto individuato dall'Autorità regionale: Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti) il servizio di trattamento e smaltimento della componente residua dei rifiuti.

**DATO ATTO CHE** il Comune di Altavilla Milicia assume, all'interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all'intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

**PRESO ATTO CHE** può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell'Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Altavilla Milicia al fine di determinare le componenti del PEF.

**PRESO ATTO CHE** si verifica il caso di talune delle componenti previste dall'MTR che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al “modello” di gestione del servizio da parte del Comune di Altavilla Milicia, stante le loro caratteristiche peculiarmente intrinseche al “modello industriale” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti di cui alla delibera 443-ARERA.

**EVIDENZIATO** che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo

schema previsto all'Appendice 2 del MTR e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

**CONSIDERATO CHE:**

-all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;

-il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;

-all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:

-il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

-la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

-le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

-una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'TVA e alle imposte.

**EVIDENZIATO CHE:**

-è del tutto evidente che il "modello" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un "modello" che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva "integrazione" del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Dato atto** che, con nota 9750 del 30/05/2022 la SRR PALERMO EST ha inviato il Piano Economico-Finanziario Tari asseverato, e, in particolare, sono state inviate il Pef dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025. redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 del MTR, la relazione di accompagnamento e l'attestazione di veridicità;

**Richiamata** la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale recante “Approvazione Piano Economico -Finanziario ( PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022” con cui è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022, in base alla quale è stato determinato il costo complessivo della gestione rifiuti per detta annualità in misura complessiva pari a euro **1.779.984, 00;**

**Dato atto** che il cd Decreto Legge “Decreto Aiuti” , D.L. n. 50 del 17/05/2022, stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 169, legge 27 n. 296/2006 e all'art. 53 comma 16, legge n. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31/05/2022;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2022 con cui sono state approvate le tariffe della Tari 2021, che si confermano per annualità 2022;

**Dato atto** che l'importo del ruolo complessivo anno 2022, è pari a complessivi € **1.745.817,53**, cui vanno sommati € **87.298,01** di Addizionale Provinciale (TEFA);

**Dato atto** che la copertura integrale del costo di gestione integrata dei rifiuti viene assicurata attraverso l'applicazione di Avanzo Vincolato per € **34.166,47** dal Rendiconto di gestione 202 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2021, in modo conforme a quanto previsto dalla comunicazione Ifel del 24/04/2020;

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 recante “ Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ( Tari ) –Anno 2022;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione ;

**RILEVATO**, infine, che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**VISTO** l' O.R.EE.LL , il D. Lgs 267/2000 e la Legge 147/2013;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la nota prot. 9750 del 30/05/2022 con la quale la SRR competente ha trasmesso la validazione dei documenti componenti il PEF predisposti dal Comune di Altavilla Milicia;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale, a mente dell'art. 1 comma 1 lett. e) della L.R. 48/1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 142/1990;

**VISTI:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**PROPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano :

- 1) **Approvare** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno 2022-2025 conforme agli allegati di seguito elencati per come validati dalla SRR competente, redatti in modo conforme a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019 E S.M.I.

**A) Mtr Altavilla Milicia Validato**

**B) Relazione Finale Altavilla Milicia**

- 1) **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web istituzionale ;
- 2) **Inviare** la presente deliberazione e gli allegati richiesti con , alla SRR competente nei tempi previsti dalla normativa vigente per i successivi adempimenti di competenza;
- 3) **Dare** atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia ;
- 4) **Approvare** l'immediata esecutività dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 , del D.Lgs n. 267/18/08/2000

Il Responsabile del III Settore

Ing. Daniel Bonsignore

*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Altavilla Milicia, 30/05/2022

Il Responsabile del III Settore

Ing. Daniel Bonsignore

*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142/90 come recepito dall'art.1, comma 1, legge regionale n. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 si esprime parere:

**FAVOREVOLE.**

Altavilla Milicia, 30/05/2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dot. Domenico Camarda



*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*



Data 06 GIU 2022

**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**OGGETTO:** Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022."

**Il Collegio dei Revisori**

**VISTA** la proposta di Consiglio Comunale recante Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022., trasmessa al Collegio dei Revisori in 30/05/2022;

**VISTI:**

- la legge 147/13 all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, ed in particolare:

1. comma 654: il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

2.comma 683: il quale dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

-il DPR n. 158 del 27/04/1999, Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

-il DPR n. 244 del 09/05/2001, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";


- il D.lgs. 152/06, parte IV, che contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", e che tra l'altro:

1. definisce la "gestione" dei rifiuti, come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario" (articolo 183, comma 1, lett. n);

2. definisce la "gestione integrata dei rifiuti" come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti" (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l'attività di spazzamento delle strade è "una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito" (articolo 183, comma 1, lett. oo);

3. classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed in particolare, ai sensi dell'articolo 184:

- a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);



**CONSIDERATO** che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 attribuisce al Comune il potere di fissare il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

**VISTO** l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

**RICHIAMATO**, in particolare l'art. 8 del DPR n. 158/1999 il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche.

**VISTA** la legge 481/95, articolo 1, comma 1, che prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi: Autorità per la Regolamentazione Energia reti ed Ambiente - di seguito: ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

**VISTA** la legge 205/17, articolo 1, comma 527, che assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95", attribuendo altresì alla stessa funzioni di:

1. "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);



2. "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);

3. "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

**PREMESSO CHE :**

-il comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., ha previsto la possibilità per i Comuni (previa redazione di un Piano di Intervento con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente con il Piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti) di provvedere all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, definendo all'uopo perimetri territoriali all'interno delle Aree di Raccolta Ottimali (d'ora in avanti ARO);

**CONSIDERATO CHE** la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti "Srr Palermo Provincia Est S.C.P.A." è la società consortile costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e s.m.i."

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2010, salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'art.5, la SRR esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 156/2006;

**RILEVATO** che la SRR, pertanto, ha bandito la gara per il "Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii IN 13 Comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est, importo complessivo dell'appalto € 57.459.730,96 iva esclusa CIG 7129835df5, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016, pubblicata sulla GUCE il 14/07/2017, sulla GURS n. 29 parte II il 21/07/2017;

**DATO ATTO** che in data 21/06/2015 l'Assemblea dei Soci della SRR Palermo Provincia Est SCPA, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto da parte del CDA dell'ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL

**RILEVATO** che con il contratto di appalto stipulato con l'ATI Multiecoplast SRL – CARUTER SRL in data 16/10/2019, Rep. 34537, e registrato telematicamente TX7- Ufficio Territoriale di Palermo 2 il 06/11/2019- Serie 1T n.84898, è stato affidato alla stessa il Servizio medesimo;

**DATO ATTO** che seguito della predetta aggiudicazione, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.4 del 04/06/2020, è stata impegnata nel bilancio pluriennale dell'ente la somma



complessiva di €. 1.106.670,54 per parte l'anno 2020, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

VISTA la determinazione ARERA N.4/RIF 2019 relativa agli adempimenti di cui alla deliberazione 5 Aprile 2018/226/2018/R/RIF;

VISTA la deliberazione ARERA N.443/R/RIF/del 31/10/2019 – TARI ;

VISTA la deliberazione ARERA N.138/R/RIF/del 30/03/2021- TARI ;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;
- -il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;
- -all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- -il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- -la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- -le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- -una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- -il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- -la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.



**RILEVATO ALTRESÌ CHE:**

-è del tutto evidente che il "modello" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un "modello" che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva "integrazione" del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida "in economia" del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

-il Comune di Altavilla Miliciaa di fatto esternalizzato le varie componenti dell'intero ciclo di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, affidando:

- 1.con procedura aperta (contratto sopra soglia ex D.Lgs. 50/16, Capo II) il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati a impresa esterna, i cui costi sono definiti secondo contratto stipulato (analisi dei prezzi delle prestazioni) e le cui somministrazioni sono contabilizzate a saldo mensile;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero dei rifiuti differenziati non ricompresi nelle convenzioni Conai;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16; tramite indagine di mercato) il servizio di recupero della componente organica dei rifiuti;
- in via diretta (contratto sotto soglia ex art.36 del D.lgs. 50/16 – affidamento diretto a impianto individuato dall'Autorità regionale: Dipartimento Reg.le Acqua e Rifiuti) il servizio di trattamento e smaltimento della componente residua dei rifiuti.

**DATO ATTO CHE** il Comune di Altavilla Milicia assume, all'interno della gestione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, il ruolo di centro di costo esclusivo riferito all'intero ciclo, di fatto, ponendosi al centro dei flussi finanziari concernenti la gestione dei rifiuti: sia in entrata (tariffe), che in uscita (spese per lo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento);

**PRESO ATTO CHE** può essere approntata la determinazione delle voci di costo di cui all'Appendice 1 alla deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF, attraverso un processo di analisi, scomposizione e ricomposizione dei costi documentati e documentabili in possesso dell'Amministrazione e della struttura tecnica del Comune di Altavilla Milicia al fine di determinare le componenti del PEF.

**PRESO ATTO CHE** si verifica il caso di talune delle componenti previste dall'MTR che non possono essere determinate nello schema di PEF riferito al "modello" di gestione del servizio da parte del Comune di Altavilla Milicia, stante le loro caratteristiche peculiarmente intrinseche al "modello industriale" di gestione del servizio "integrato" dei rifiuti di cui alla delibera 443-ARERA.

**EVIDENZIATO** che tutti i Gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento), compreso il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utente, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività devono predisporre il relativo PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR con allegata Relazione di accompagnamento secondo lo schema previsto all'Appendice 2 del MTR e dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

**CONSIDERATO CHE:**

-all'art.2 della delibera ARERA n.443/2019/R/RIF è contenuta la Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (Metodo Tariffario Rifiuti - di seguito MTR), di cui all'Allegato A alla deliberazione stessa;

-il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) è illustrato all'Allegato A della predetta deliberazione ARERA;

-all'art.18 dell'Allegato A sono precisati i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario (PEF) che deve comprendere almeno i seguenti elementi:

-il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

-la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

-le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

-una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

1. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
3. la ricognizione degli impianti esistenti.

**RILEVATO CHE** secondo quanto contenuto al comma 3 del predetto art.18 dell'MTR, il PEF deve includere una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) allegato all'MTR, che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento, nonché, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.



**EVIDENZIATO CHE:**

-è del tutto evidente che il “modello” di gestione del servizio “integrato” dei rifiuti che la delibera 443 dell'ARERA sottende è un “modello” che risulta di gran lunga estraneo alla realtà regionale siciliana, ed invero appartenente a realtà geografico-territoriali ove si è potuta realizzare l'effettiva “integrazione” del sistema di gestione dei rifiuti;

-il panorama della prassi fattuale della gestione del ciclo dei rifiuti operante nella regione Sicilia, per larga parte degli enti locali siciliani, determina una sostanziale conduzione ibrida “in economia” del servizio di cui al D.lgs. 152/06 ed alla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Dato atto** che, con nota 9750 del 30/05/2022 la SRR PALERMO EST ha inviato il Piano Economico-Finanziario Tari asseverato, e, in particolare, sono state inviati il Pef dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025. redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 del MTR, la relazione di accompagnamento e l'attestazione di veridicità;

**Richiamata** la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale recante “Approvazione Piano Economico-Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022” con cui è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2022, in base alla quale è stato determinato il costo complessivo della gestione rifiuti per detta annualità in misura complessiva pari a euro 1.779.984,00;

**Dato atto** che il cd Decreto Legge “Decreto Aiuti”, D.L. n. 50 del 17/05/2022, stabilisce che, limitatamente all'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 169, legge 27 n. 296/2006 e all'art. 53 comma 16, legge n. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e

 8

della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31/05/2022;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/07/2022 con cui sono state approvare le tariffe della Tari 2021, che si confermano per annualità 2022;

**Dato atto** che l'importo del ruolo complessivo anno 2022, è pari a complessivi € 1.745.817,53, cui vanno sommati € 87.298,01 di Addizionale Provinciale (TEFA);

**Dato atto** che la copertura integrale del costo di gestione integrata dei rifiuti viene assicurata attraverso l'applicazione di Avanzo Vincolato per € 34.166,47 dal Rendiconto di gestione 202 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2021, in modo conforme a quanto previsto dalla comunicazione Ifel del 24/04/2020;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2022 recante " Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti ( Tari ) -Anno 2022;

**Visti:**

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**Visto** l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

**Dato atto** che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.



**ESPRIME**

parere favorevole **sulla proposta di** proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante  
“Approvazione Piano Economico -Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti  
Urbani anni 2022-2025 ex Deliberazione Arera 2015 del 18/01/2022.”

Altavilla, 06/06/2022

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Stefano Lo Giudice

Dott. Francesco Faraci

Dott. Giacomo Giacalone



Firmato digitalmente da Stefano  
Lo Giudice  
C: IT  
L: null  
O: ODCEC  
AGRIGENTO/93048580844

# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

30 MAG 2022

Posta Elettronica cod. 77414 del 30.05.2022 (12:39:51)  
PROTOCOLLO n.9750 / 2022 del 30.05.2022 (Arrivo)

**Mittente:** srrpalermoprovinciaest@legalmail.it  
**Destinatario:** info@pec.altavillamilicia.eu

## OGGETTO

Trasmissione nota prot. 933 del 30-05-2022 - Validazione PEF TARI 2022-25

## TESTO

Trasmissione nota prot. 933 del 30-05-2022 - Validazione PEF TARI 2022-25  
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario. Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allegati. In caso di ricezione per errore della presente e-mail siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di risposta e di cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi tipo di trattamento del suo contenuto e dei relativi allegati. Vi ringraziamo per la collaborazione. This e-mail and any attachments are confidential. If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Any processing of this e-mail and its attachments is not authorized. Thank you for your cooperation.

## ACCETTAZIONI / CONSEGNE

## ALLEGATI

- c) comune di altavilla milicia provvedimento di validazione pef 2022-2025-signed.pdf
- b) relazione finale pef 2022 srr altavilla milicia-signed.pdf
- a) 002-21drif\_all1\_ti - rev srr.xlsx
- srr palermo provincia est nota prot 933 del 30-05-2022 - validazione pef tari 2022-25-signed.pdf

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**

Piazza 25 Aprile, 1  
90018 Termini Imerese (PA)  
P.IVA 06258150827  
Rea n. 309030

*pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it*

---

Prot. n.933 del 30/05/2022

**Al Comune di Altavilla Milicia**  
**C.A. Sig. Sindaco**  
**C.A. Responsabile Ufficio Finanziario**  
**C.A. Responsabile Ufficio Tecnico**

**E, pc**

**All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi  
di Pubblica Utilità**  
**[assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it)**

**Al Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti**  
**[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)**

**OGGETTO:** ARERA - Deliberazione n. 363/R/Rif/2021 - TARI – Trasmissione Piano Economico Finanziario validato.

Con la presente si restituisce il Piano economico finanziario periodo 2022-2025 con allegato provvedimento di validazione da parte del CdA della SRR Palermo Provincia Est scpa per la successiva approvazione da parte di codesto Spettabile Ente.

Si rappresenta che il Piano economico finanziario validato, dopo l'approvazione in sede locale, deve essere restituito in tempi brevi alla scrivente per la successiva trasmissione all'ARERA.

Distinti saluti

NG/DQ

Il Presidente  
Avv. Daniela Fiandaca



Firmato digitalmente da  
FIANDACA DANIELA  
C: IT

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**

**Piazza XXV Aprile, 1**

**90018 Termini Imerese (PA)**

**P.IVA 06258150827**

**Rea n. 309030**

**pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it**

---

**DELIBERA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO ANNI 2022-2025, REDATTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA DELIBERA ARERA N. 363 DEL 03/08/2021 E S. M.I. (COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA)**

**Visti:**

- la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati “e s.m.i.;
- lo Statuto della S.R.R. Palermo Provincia Est;
- la Delibera ARERA N. 363 DEL 03/08/2021 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2012-2025” e il relativo “Allegato A” (MTR-2) e successivi aggiornamenti;
- la Direttiva Assessoriale dell’Assessorato all’Energia del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020, emessa successivamente alla Delibera ARERA 443/2019;

**Considerato:**

- che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) è la società consortile di capitali istituita per l’esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- che con Direttiva Assessoriale dell’Assessorato all’Energia Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti del 12/03/2020 la SRR Palermo Provincia Est scpa è stata individuata come Ente Territorialmente Competente (ETC) per la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario prevista dalla Delibera ARERA 443/2019 e s.m.i.;
- che è pervenuta istanza del Comune di ALTAVILLA MILICIA per la validazione del Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, redatto secondo le modalità previste dal MTR-2 Allegato A Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i., con la relativa trasmissione dei seguenti documenti:
  - 1) PEF *grezzo* di settore redatto secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del MTR;

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**  
**Piazza XXV Aprile, 1**  
**90018 Termini Imerese (PA)**  
**P.IVA 06258150827**  
**Rea n. 309030**  
**pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it**

- 2) Relazione di accompagnamento (di cui allo schema fornito in Appendice 2 del MTR-2) che definisce e descrive tutti gli oneri afferenti al servizio espletato
- 3) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR-2;
- 4) Dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all'Appendice 4 del MTR-2;
- 5) Dichiarazioni del Responsabile Ufficio Finanziario e Responsabile Ufficio Ambiente, attestante la veridicità, completezza, coerenza e congruità dei dati inseriti nel PEF anni 2022-2025;

- che l'importo del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del Comune/Gestore prima delle detrazioni di cui al comma 1.4 delle Determina n.2/rif/2021 è il seguente:

<b>Comune ALTAVILLA MILICIA</b>	<b>Importo Totale PEF</b>	<b>Importo parte fissa</b>	<b>Importo parte variabile</b>
Anno 2022	1.779.985	448.295	1.331.690
Anno 2023	1.865.426	444.830	1.420.596
Anno 2024	1.914.228	404.644	1.509.584
Anno 2025	1.864.293	379.901	1.484.392

- che l'attuale frammentazione dei servizi ricadenti nella perimetrazione ARERA presente nella realtà siciliana determina, in base all'art.7 della Delibera ARERA 363/2021, che i Comuni sono i gestori che hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF grezzo, pertanto il Comune ha richiesto ai vari gestori dei singoli servizi e prestatori d'opera i dati economici necessari alla compilazione del PEF modello Appendice 1 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. ed ha verificato che i dati economici sono stati desunti da fonti contabili obbligatorie e responsabilmente ricondotti e attestati in modo coerente, obiettivo e provato ai servizi ricevuti dalla committenza pubblica.
- che durante l'attività istruttoria, svolta dai funzionari della SRR, sono state svolte di concerto con il Comune/Gestore le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i. e sono stati determinati e verificati i parametri/coefficienti di definizione per il completamento del PEF, in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio.

Tutto ciò premesso:

**IL CDA DELIBERA:**

- di validare, ai sensi dell'art. 7 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i., il Piano Economico Finanziario per il Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 del Comune di ALTAVILLA MILICIA, i cui dati, risultano completi, coerenti e congrui per la predisposizione finale e consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente;
- di trasmettere il Piano Economico Finanziario validato al Comune per l'approvazione in Consiglio Comunale;
- di impegnare il Comune a provvedere ad ogni altro successivo adempimento di propria competenza al fine di rendere efficace il provvedimento di che trattasi;
- di impegnare il Comune a ritrasmettere alla SRR il Piano approvato in sede locale al fine di consentire alla stessa il rispetto della tempistica per la trasmissione finale all'ARERA, come previsto dall'art.7 della Delibera ARERA 363/2021 e s.m.i..

Termini Imerese 30/05/2022

Il Presidente

*Avv. Daniela Fiandaca*



Firmato digitalmente da  
FIANDACA DANIELA  
C: IT



## **COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**

**Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario  
ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021  
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**

## **PREMESSA**

L'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025.

### **1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario**

Il comune di Altavilla Milicia, in ottemperanza al disposto della deliberazione 363/21 ed allegato (MTR-2) di ARERA fa parte dell'ambito tariffario della S.R.R. PALERMO EST.

### **1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario**

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori individuati per il ciclo integrato dei rifiuti sono:

1. CARUTER SRL.
2. Il Comune di Altavilla Milicia

### **1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito dal Comune stesso:

1. il PEF relativo al servizio integrato svolto da ciascun gestore redatto, secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

### **1.4 Altri elementi da segnalare**

Null'altro elemento da segnalare

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Altavilla Milicia con sede in Palermo (PA) in Via Loreto 60, C.F. 00747480820, (codice Istat 082028) n. 8.307 abitanti al 01.01.2021 (fonte Istat) fa parte della Città di Palermo nel quale è operativa la Caruter Srl.

Il territorio si estende su una superficie di 23,78 km<sup>2</sup> e per una densità di 349,27 ab./km<sup>2</sup>. Il perimetro della gestione è quello del territorio Comunale di Altavilla Milicia (PA).

Le attività incluse nel Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti sono:

- spazzamento e lavaggio delle strade e di altre aree pubbliche;
- raccolta dei rifiuti urbani;
- trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti;
- trattamento, recupero e smaltimento;
- attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Il Comune ha affidato alla società CARUTER SRL che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati in regime di privativa avvalendosi dei seguenti operatori:

1. la società Caruter SRL svolge i servizi di spazzamento stradale e raccolta dei rifiuti urbani;

Il Comune svolge le attività di gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprendono, in particolare, le operazioni di:

- accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione dei rapporti con gli utenti (inclusa la gestione dei reclami), mediante sportello dedicato al pubblico e telefonicamente;
- gestione delle tariffe, della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

3. Per il servizio di trattamento e smaltimento frazione:

- a) Umido: Green Planet srl e RCM srl
- b) Carta, Cartone: COMIECO
- c) Plastica: COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclo-recupero imballaggi
- d) Vetro: Co.Re.Ve. Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclo-recupero del vetro

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Altavilla Milicia:

MODALITA'	TERRITORIALITA'	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
PORTA A PORTA	Territorio comunale	Le utenze espongono i rifiuti differenziati per tipologia mediante specifico contenitore avuto in comodato d'uso, posizionandolo fronte strada su suolo pubblico adiacente alla propria utenza, in base ad un calendario

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Altavilla Milicia sono differenziate in base alla tipologia di materiale ovvero:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO	
	PORTA A PORTA	GIORNI RITIRO
Organico	Contenitore specifico	Lunedì, giovedì e Sabato
Vetro	Contenitore specifico	Giovedì (quindicinale)
Imballaggi in Plastica e Metallo	Contenitore specifico	martedì
Carta e Cartone	Contenitore specifico	mercoledì
Secco indifferenziato Residuo	Contenitore specifico	venerdì
Raccolta Rifiuti Speciali (pile esauste, farmaci scaduti)	Contenitori specifici localizzati nel territorio Comunale	
Raccolta Ingombranti	Raccolta a domicilio su prenotazione	

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di rifiuto. Nel dettaglio la raccolta dei rifiuti è effettuata 5 giorni a settimana di cui 4 dedicati alla differenziata e 1 all'indifferenziata.

#### CALENDARIO RACCOLTA

Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto il Comune di Altavilla Milicia ha raccolto, nel corso dell'anno 2020 Tonn 1.054,950 di rifiuti solidi urbani differenziati pari al 39,32 % del totale dei rifiuti prodotti pari a 2.683,060 Tonn. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso conferimento in appositi siti. Si specifica che le attività di conferimento della frazione umida è regolata da apposito contratto sottoscritto con la ditta Trade eco service SRL


La tabella seguente riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti (differenziati e non) attivate dal Comune di Altavilla Milicia relative all'anno 2019/2020

## TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2020	Comune di Altavilla Milicia	8.452	1.054,950	2.683,060	39,32	124,82	317,45
2019	Comune di Altavilla Milicia	8.305	1.258,906	3.322,286	37,89	151,58	400,03

Anno	Dato relativo a:	Altro RD	Ingombranti misti	Carta e cartone	Frazione Organica	Legno	Metallo	Plastica	RAEE	Selettiva	Tessili	Vetro	Rifiuti da C&D	* Pulizia stradale a recupero
2020	Comune di Altavilla Milicia	21,707	104,810	251,508	487,240	-	2,118	36,354	-	1,070	5,330	134,113	-	-
2019	Comune di Altavilla Milicia	23,060	-	241,730	737,200	-	2,250	35,636	9,080	-	-	21,010	181,700	4,240



Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF.

La microraccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

### 2.2 Altre informazioni rilevanti

Il comune non ha ricorsi pendenti, nè sentenze rilevanti passate in giudicato.

Non si trova in situazione di squilibrio strutturale.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 non vi sono variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 vi sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Rimane in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo

2022-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2020 che è pari al 39,32% (fonte:ISPRA).

Per il periodo 2022-2025 non si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLaper garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQEXP) per la compliance alla qualità regolata.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEX 116 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Per la copertura dei propri costi il comune utilizza le entrate derivanti dalla TARI.

## **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Nel prospetto seguente si riportano i saldi delle voci del PEF 2022-2025 calcolate secondo quanto descritto ai paragrafi seguenti.

### **3.2.1 Dati di conto economico**

I costi sostenuti dal comune sono stati dedotti per gli anni 2022 e 2023 dalle scritture contabili obbligatorie degli anni 2020-2021.

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di Costo Operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile in particolare:

B6 = Costi per materie di consumo e merci

B7 = Costi per servizi

B8 = Costi per godimento di beni di terzi

B9 = Costi del personale

B14 = Oneri diversi di gestione

I valori sono al netto delle poste rettificative relative alle attività del ciclo integrato dei rifiuti (identificate nella Delibera 363/2021 e nella Delibera 343/2019) pertanto questi costi sono stati esclusi dal conto economico.

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020.

Con riferimento all'anno 2023, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2021.

Con riferimento all'anno 2024-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2021.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:

### Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato.

Si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali; le altre voci sono state attribuite secondo una ripartizione definita da driver basata su criteri oggettivi e matematici. Si precisa che per la ripartizione dei costi di personale nelle varie componenti CGG, il driver utilizzato è il monte ore del personale.

I costi sono al netto dell'IVA Indetraibile cui è stata data separata evidenza. I criteri sopra citati sono applicati in continuità con le disposizioni previste nella Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF.

SALDI PER PEF 2022-2025 COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA					
DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024	SALDO 2025
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	<b>CRT</b>	78.576	78.497	78.497	78.497
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	<b>CTS</b>	363.742	280.250	280.250	280.250
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti Urbani	<b>CTR</b>	213.264	296.188	296.188	296.188
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	<b>CRD</b>	626.401	707.757	707.757	707.757
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	<b>AR</b>	23.851	23.827	23.827	23.827
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	<b>b(AR)</b>	14.310	14.296	14.296	14.296
Oneri relativi all'IVA indetraibile		127.815	135.997	135.997	135.997
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	<b>CSL</b>	229.447	229.218	229.218	229.218
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	<b>CARC</b>	4.701	4.696	4.696	4.696
Costi generali di gestione	<b>CGG</b>	1.973	1.971	1.971	1.971
Altri costi	<b>CO<sub>AL</sub></b>	22.920	24.382	24.382	24.382
Ammortamenti	<b>Amm</b>	38.479	38.479	38.479	38.479
Accantonamenti	<b>Acc</b>	1.231	1.230	1.230	1.230
Remunerazione del capitale investito netto	<b>R</b>	55.893	51.203	48.394	45.585
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	<b>Rlic</b>	0	0	0	0

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento agli anni 2022-2023, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono IN PARTE riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore negli anni 2020-2021 e in parte riportate al 2022 e al 2023 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif.

### **3.2.3 Componenti di costo previsionali**

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

### **3.2.4 Investimenti**

Non vi sono previsioni di investimenti nel periodo regolatorio 2022-2025

### **3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale**

Nel Comune di Altavilla Milicia il costo d'uso del capitale è pari a 95.603,00, in quanto, sono previsti accantonamenti o quote d'ammortamento..

## **4 Attività di validazione (E)**

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terziarietà preposto all'attività di validazione<sup>5</sup>, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente Territorialmente competente, in questo caso individuato nel Comune di Altavilla Milicia, ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- Ha verificato la completezza dei dati applicando le rivalutazioni ISTAT per gli anni 2022-2023 come previsto dalla delibera 363/21.
- Ha verificato la veridicità attraverso la dichiarazione di cui all'appendice 3 del MTR

## 5 Valutazioni di competenza del comune

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il comune dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T \max a$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Il comune relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

LIMITE DI CRESCITA	2022	2023	2024	2025
$r p i a$	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
coefficiente di recupero di produttività $X a$	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL a</b>	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG a</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione costi dlgs 116/20 CO116	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>% LIMITE ALLA CRESCITA</b>	<b>5,60%</b>	<b>5,60%</b>	<b>5,60%</b>	<b>1,60%</b>

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

Per ciascun ambito tariffario il comune indica, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2020, 2021), individua i valori di  $\gamma 1$  e  $\gamma 2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni

GAMMA	2022	2023	2024	2025
$\gamma 1$ - Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	0,00	0,00	0,00	0,00
$\gamma 2$ - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo	0,00	0,00	0,00	0,00
$\gamma$ - Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

La stima del fabbisogno standard, come da adeguato calcolatore per l'anno 2022, mostra un costo standard complessivo di cent€/Kg con un valore unitario di 43,80.

Pertanto, i costi unitari effettivi, determinati cent€/Kg con un valore unitario di 77,06 risultano maggiori al benchmark di riferimento.

<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
	2022	2023	2024	2025
raccolta differenziata %	60%	65%	65%	65%
$q_{a-2}$ ton	2.357,99	2.953,03	2.953,03	2.953,03
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	77,06	59,76	60,65	63,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	43,80	43,80	43,80	43,80

### 5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario il comune indica:

- il valore del coefficiente QL<sub>a</sub> assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità;

- il valore del coefficiente PG<sub>a</sub> assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori il comune definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

Per ciascun ambito tariffario il comune indica:

	2022	2023	2024	2025
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>a</sub></b>	4,00%	4,00%	4,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>a</sub></b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sulla base di tali valori il comune definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.

### 5.1.3 Coefficiente C116

Il comune dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale COEXP 16 destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, il comune dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, il comune indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Il comune dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO<sup>EXP</sup> 16.

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, il comune indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Per l'anno 2022 non si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QLa per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQEXP) per la compliance alla qualità regolata.

Il comune, ai sensi del TQRIF adottato dall'Arera con delibera 15/2022, ha definito come quadrante di partenza lo "schema 1" per il periodo regolatorio 2022-2025 dando come obiettivo ai gestori dell'ambito il raggiungimento dello "schema 2".

Nello specifico, per il Comune di Altavilla Milicia, è stato previsto un investimento di €. 10.000,00 (componente CQ) per gli anni 2022-2025 del periodo regolatorio.

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, il comune indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Non è stato valorizzato la componente di natura previsionale COIEXP

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Il comune dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, il comune illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, il comune illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Il comune dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

### 3.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Il comune descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Nel rispetto dei principi stabiliti nella circular economy, ARERA ha introdotto il fattore di sharing  $b$ , che comporta la condivisione tra gestore e contribuente dei benefici derivanti dalla vendita, con l'obiettivo di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Il fattore di sharing viene definito dal comune e può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI è pari a  $b(1+\omega a)$ , dove  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dal comune in coerenza con le valutazioni

compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

#### 5.4.1 Determinazione del fattore b

Il comune relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il comune indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Fattore di Sharing $b_a$	0,60	0,60	0,60	0,60
Fattore di Sharing $b_a (1+\omega_a)$	0,66	0,66	0,66	0,66

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

Il comune indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il comune indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori  $\omega$ , conseguenza della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2

FATTORE DI SHARING	2022	2023	2024	2025
Coefficiente $\omega_a$	0,10	0,10	0,10	0,10

#### 5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, il comune indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF}$ :

Per gli Anni 2022-2023  $RC_{totTV} = -63.796,00$

Per l'Anno 2024  $RC_{totTV} = 25.192,00$

Per l'Anno 2025  $RC_{totTV} = 0,00$

Per gli Anni 2022-2023  $RC_{totTF} = 59.310,00$

Per l'Anno 2024  $RC_{totTF} = 21.934,00$

Per l'Anno 2025  $RC_{totTF} = 0,00$

## **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

Il comune dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

## **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, 13

Il comune indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il comune ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

## **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, il comune dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione effettuata specificando se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

Il comune indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

## **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, il comune dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita:

## **5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il comune indica, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;

b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*;

c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;

d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Il comune non ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita tariffaria come stabilito da ARERA.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

Il comune fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/20216.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo comune specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

6 Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dal comune.

In base alla Determina ARERA 002/20, nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020", sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:

- Contributo MIUR:

Per gli Anni 2022-2025 pari a 3.156,00



Caruter

# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO GREZZO ANNO 2025 DEL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

6 HUYLJLR GL JHVWLRQH LQWHJUDWD GHL  
e ss.mm.ii. in 13 Comuni del territorio della Provincia di Palermo  
7129835DF CIG Derivato 480126B

